

FOGLIO INFORMATIVO DEL MEDIATORE

Il presente foglio informativo è redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI-bis del D.lgs n. 385/1993 e successive modifiche, della delibera CICR del 4/03/2003, del provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, del provvedimento UIC del 29.04.2005, delle disposizioni della Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" approvate in data 29.07.2009 e del provvedimento della Banca d'Italia del 09.02.2011.

1. Dati Mediatore Creditizio

Aliante Money S.p.A

C.so Vittorio Emanuele n. 126

84122 - Salerno

Recapiti telefonici: Tel.089/99 55 237 - Fax. 089/99 55 236

Sito Internet: www.aliantemoney.it

E-mail: info@aliantemoney.it - PEC: aliantespa@pec.it

P.iva 05447851212 - Numero REA SA - 430713

Iscrizione OAM n. M188 - Capitale Sociale € 120.000.00 i.v.

Iscrizione IVASS sezione "E" n. E000452912

Amministratore Unico **Rag. Giuseppe Guadagno**

La società svolge la professione di Mediatore Creditizio attraverso propri collaboratori abilitati ed in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs 385/1993 e successive modificazioni, è possibile visionare l'elenco dei collaboratori sul sito dell'OAM - www.organismo-am.it.

Tali Collaboratori sono dislocati sul Territorio Nazionale in filiali dirette e strutture decentrate.

2. Soggetto che entra in contatto con il cliente (Collaboratore)

(Apporre timbro e firma Collaboratore)

Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
e-mail
P.Iva
Cod. Fiscale

3. Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia

a. Caratteristiche

La Mediazione Creditizia è l'attività professionale attraverso la quale vengono messi in relazione, anche attraverso attività di consulenza, la potenziale clientela con Banche o Intermediari Finanziari al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assistendo il cliente fino alla delibera e concessione dello stesso.

I servizi finanziari oggetto della mediazione creditizia operativi oggi:

a) Concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma;

b) Finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria;

c) Credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

sono escluse le forme tecniche di dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avvali, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.

La Mediazione Creditizia prevede sia l'attività di consulenza che un'attività di accoglimento dalla clientela e presentazione/trasmisione ad un a Banca o Intermediario Finanziario delle richieste di finanziamento formulate dal cliente. L'attività di consulenza può essere svincolata dalla conclusione di un contratto di finanziamento e costituisce parte integrante del servizio di Mediazione.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediatore Creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori previsto dall'articolo 128 undices del D.lgs n. 385/93 (TUB).

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene effettuata da Banche e/o da Intermediari Finanziari. Il Mediatore Creditizio può raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti e inoltrarle a Banche e/o Intermediari Finanziari.

La mediazione creditizia presuppone l'assenza di ogni rapporto di dipendenza, subordinazione e para-subordinazione, nonché rappresentanza, tra il mediatore e le parti, ossia la Banca e/o l'Intermediario Finanziario da una parte ed il richiedente del finanziamento dall'altra parte.

Non rientra nella mediazione creditizia la conclusione di contratti di finanziamento, ovvero l'esecuzione, per conto di Banche o Intermediari Finanziari, di erogazioni di finanziamento, inclusi eventuali anticipi/acconti di erogazione di finanziamento, nonché ogni forma di pagamento e/o di incasso di denaro, od altro mezzo di pagamento ovvero di titoli di credito.

b. Rischi dell'attività di mediazione creditizia

L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione, non garantendo l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto, da parte di una Banca o di un Intermediario Finanziario, né in relazione ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruttoria della pratica previste dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari.

Pertanto può accadere di non reperire una Banca o un Intermediario Finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Le trattative per la delibera del finanziamento richieste sono di esclusiva competenza delle Banche e degli Intermediari Finanziari e pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.



4. Condizioni economiche della mediazione creditizia

a. Provvigione

La provvigione massima spettante ad Aliante Money S.p.A a seguito della delibera di approvazione da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario del finanziamento richiesto, da corrispondersi dal cliente è di seguito indicata:

Tipologia di Finanziamento	Provvigione Massima Richiesta
Credito Personale	8% dell'importo finanziato o importo equivalente se calcolato sul monte interessi
Mutuo Ipotecario	3% dell'importo finanziato
Cessione del quinto dello stipendio/pensione e Delegazione di Pagamento	13% del capitale lordo dell'operazione finanziata
Finanziamenti e Mutui Ipotecari alle imprese	3%calcolato sull'imponibile dell'operazione
Leasing Aereonavale/Autoveicoli/Immobiliare/Strumentale	3%calcolato sull'imponibile dell'operazione
Factoring	3%calcolato sull'imponibile dell'operazione

La provvigione corrisposta dal Cliente al Mediatore Creditizio è comunicata alla Banca o Intermediario Finanziario eroganti e, sommata alle commissioni di quest'ultime, non potranno avere un valore tale da far risultare il TAEG/ISC dell'operazione superiore al tasso di soglia usura determinato trimestralmente dalla Banca d'Italia per le singole tipologie di finanziamento.

- a. La provvigione dovrà essere versata al Mediatore Creditizio, contestualmente alla versata al Cliente da parte della Banca o Intermediario;
- b. Finanziario nelle seguenti modalità:
- Dal Cliente direttamente al Mediatore Creditizio. Ricevuto tale compenso la società provvederà ad emettere regolare fattura al Cliente;
 - Parte dal Cliente e parte dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario per conto del cliente;
 - Direttamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario per conto del cliente.

Il Cliente provvederà a corrispondere la provvigione al Mediatore Creditizio secondo le seguenti modalità:

- Attraverso versamento bancario sull' **IBAN IT 13 G 01010 15200 100000011511**
- Attraverso assegno bancario o circolare intestato **alla Aliante Money S.p.A;**

b. Spese di Istruttoria

Il cliente è tenuto a pagare al Mediatore Creditizio, ai sensi dell'art. 1756 C.C., le spese dallo stesso sostenute in relazione allo svolgimento dell'incarico di mediazione ricevuto ed applicabili nella misura massima pari a € 500,00 (cinquecento/00). Esse sono dovute indipendentemente dal buon esito della pratica di finanziamento e si applicano solo relativamente ai casi di richieste di mutui ipotecari, prestiti personali ai cittadini consumatori ed a qualsiasi forma di finanziamento alle imprese.

c. Altre Spese

Indipendentemente dal buon esito della richiesta di finanziamento sono dovute anche le spese relative a: Servizi Postali, Bolli, Visure Catastali, Visure Protesti, verifiche di congruità documentali e altre spese non quantificabili preventivamente, fino all'importo massimo pari a € 100,00 (cento/00) per ciascun richiedente. Il Mediatore dovrà fornire al Cliente idonea documentazione al fine di ottenere il rimborso delle spese.

d. Penale

Nel caso in cui il cliente si dovesse rifiutare di formalizzare l'operazione di finanziamento da lui richiesta e dal mediatore procurata, il cliente sarà tenuto a corrispondere al mediatore la totalità della provvigione prevista all'interno del contratto di mediazione. Nei casi in cui il cliente sia inadempiente o ritardi l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, ovvero fornisca notizie o documentazione non corrispondenti al vero, viene posta a suo carico, ex art 1382 C.C., una penale nella misura massima dello 0,50% della somma capitale richiesta.

e. Recesso

Il Cliente può recedere dal presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione, senza spese e senza penali ai sensi degli artt. 64 e ss. D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo) previo invio di comunicazione scritta alla sede del Mediatore Creditizio a mezzo lettera raccomandata a/r. Il Richiedente può, in qualsiasi momento, durante la vigenza del contratto di mediazione, recedere dal contratto medesimo dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r. In tal caso dovrà corrispondere al Mediatore una somma pari a € 200,00 (duecento/00). Altresì il Mediatore può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto medesimo verso corresponsione al Cliente di una somma pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00).

f. Esonero del Cliente dal pagamento delle Spese

Qualora il finanziamento venga deliberato dalla Banca e/o Intermediario Finanziario prima della scadenza degli importi dovuti per la verifica della congruità documentale le spese d'istruttoria al punto 4.b. e 4.c. del presente Foglio Informativo, dovranno intendersi comprese nella provvigione dovuta a Aliante Money Spa, altrimenti le spese dovranno essere rimborsate alla scadenza dell'incarico.

5. Clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia

a. Finalità

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento per il cliente di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

b. Durata

Il contratto di mediazione creditizia avrà una durata massima di 180 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Durate inferiori possono essere concordate per iscritto secondo le esigenze del cliente.



c. Conferimento del contratto di mediazione

L'incarico di mediazione viene conferito alla Aliante Money S.p.A. in forma esclusiva e pertanto il cliente, per tutta la durata dell'incarico, non potrà per alcun motivo effettuare altre richieste di finanziamento.

d. Obblighi del cliente

- Fornire alla Aliante Money S.p.A. la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento e che sarà al cliente richiesta;
- Garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate;
- Consegnare a Aliante Money S.p.A, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne Aliante Money S.p.A. da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;

e. Obblighi del Mediatore Creditizio

- Mettere in contatto il cliente con Banche o Intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento;
- Nello svolgimento dell'incarico conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- Rispettare il segreto professionale;
- Compiere l'attività di istruttoria necessaria alla presentazione della domanda di finanziamento;
- Provvedere all'identificazione del cliente ai sensi del D.lgs 231/2007 (Normativa antiriciclaggio).

f. Responsabilità

Il mediatore creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla effettiva concessione del finanziamento, e in ordine ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruzione pratica previste dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle Banche o degli Intermediari Finanziari e, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile alla Aliante Money S.p.A.

Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata, alla scadenza del termine previsto il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

g. Reclami e Foro Competente

Eventuali reclami in relazione al contratto di mediazione dovranno essere effettuati per iscritto mediante comunicazione contenente i seguenti elementi:

- Nominativo o denominazione del cliente
- Recapiti del cliente
- Data del contratto di mediazione
- Motivazione del reclamo
- Richiesta sottoposta al mediatore

I reclami dovranno essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata A/R a: Aliante Money S.p.A – Ufficio Reclami – C.so Vittorio Emanuele II n. 126 - 84122- Salerno, o tramite PEC all'indirizzo aliantespa@pec.it

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Salerno, fatta salva l'applicazione del Foro generale del consumatore qualora diverso ed applicabile.

h. Ricorsi e conciliazione

Il cliente inoltre può presentare un reclamo al finanziatore (Banca o Intermediario Finanziario), con il quale il mediatore lo avrà messo in contatto, il finanziatore (Banca o Intermediario Finanziario), deve rispondere entro 30 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere al mediatore.

Di seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituite presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli:

- Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma – Tel.: 06 47921)
- Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano – Tel.: 02 724241)
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli – Tel.: 081 7975111).



LEGENDA

- **Mediatore Creditizio:** Società che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, potenziale clientela con Banche o Intermediari Finanziari al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- **Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con Banche o Intermediari Finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio;
- **Banca/Intermediario Finanziario:** Soggetto che eroga l'operazione di finanziamento;
- **Finanziamenti:** tipologia di operazione che il cliente può richiedere per il tramite della Aliante Money S.p.A. e sono:
 - 1) **Mutuo Ipotecario:** tipologia di mutuo a media e lunga durata garantito da ipoteca su immobili;
 - 2) **Cessione del quinto dello stipendio/pensione:** La cessione del quinto dello stipendio/pensione è una particolare tipologia di prestito personale previsto in Italia, da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario/pensione fino al quinto dell'ammontare dell'emolumento valutato al netto di ritenute.
 - 3) **Delegazione di pagamento:** E' una seconda trattenuta in busta paga, segue molto da vicino le stesse caratteristiche della cessione del quinto solo che non è obbligatoria per legge. Infatti non tutte le amministrazioni pubbliche le accettano;
 - 4) **Factoring:** particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto;
 - 5) **Leasing:** contratto di finanziamento che consente, in cambio del pagamento di un canone periodico: di avere la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della propria professione o attività imprenditoriale ovvero di un bene di consumo; di esercitare, al termine del contratto, un'opzione di acquisto (di riscatto) del bene stesso per una cifra pattuita, di norma inferiore al valore di mercato del bene;
 - 6) **Finanziamenti e Mutui Ipotecari alle Imprese:** sono finanziamenti finalizzati allo sviluppo dell'attività imprenditoriale.
- **Servizi accessori:** Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente al finanziamento;
- **Provvigione:** Compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare concluso;
- **TAEG:** tasso annuo effettivo globale, è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso, il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- **ISC:** è l'indicatore sintetico di costo, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso
- **Capitale Lordo Finanziato:** Il Capitale Lordo Finanziato rappresenta l'importo totale dovuto dal consumatore alla Banca /Ente Finanziatore (Somma di tutte le rate mensili dovute);
- **Capitale Netto erogato:** Somma messa a disposizione del cliente da parte dell'Ente Erogante, in relazione all'operazione di finanziamento richiesta;
- **Importo finanziato:** e' l'importo su cui vengono calcolati gli interessi del finanziamento;
- **Imponibile:** importo sul quale potrà essere applicata e calcolata un'imposta o un contributo;

